



COPIA

COMUNE DI MONTE DI MALO

Provincia di Vicenza

N. 2 Reg. Delib.
Del 23/01/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di gennaio alle ore 20:15, nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito regolarmente notificata a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Si procede all'appello dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica

Nominativo	Presente/Assente
SQUARZON MOSE'	Presente
BARCAROLO MORENO	Presente
COGO GIANCARLO ALESSANDRO	Presente
DALLA VIA PAOLO	Presente
DELLAI LIDIA	Presente
FESTA CRISTIANO	Presente
MENEGUZZO CRISTIAN	Presente
MONDIN ANDREA	Presente
SMIDERLE VALENTINO	Presente
XOTTA GIANFRANCO	Presente
ZATTRA MARIA GILIOLA	Presente

PRESENTI: 11 ASSENTI GIUSTIFICATI: 0 VOTANTI: 11

E' presente l'assessore extraconsiliare:

ATTAMBRINI MIRIA

IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Emanuela Zanrosso partecipa alla seduta.

IL SINDACO Mosè Squarzon nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il sindaco concede la parola al consigliere Giliola Maria Zattra che illustra la delibera, elencando le aliquote che sono rimaste inalterate rispetto all'anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le modifiche apportate dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ed in particolare:

- il comma 10 dell'art. 1 che prevede la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari (diverse dalle categorie catastali A/1-A/8- A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante non possieda altri immobili (tranne eventualmente la propria abitazione principale) e che entrambi, comodante e comodatario, risiedano e dimorino abitualmente nello stesso comune;

- il comma 13 dell'art. 1 che, riproponendo i criteri della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, torna a stabilire l'esenzione per i terreni agricoli situati nel comune di Monte di Malo;

- il comma 26 dell'art. 1 che vieta agli enti locali di deliberare aumenti di aliquota rispetto al 2015;

VISTO l'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di Bilancio 2017) il quale stabilisce che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016 sopra citato, venga mantenuto anche per tutto il 2017;

RICORDATI i commi 707 e 708 della L. 147/2013 che, a decorrere dal 2014, escludono dall'imposizione l'imposta sulle abitazioni principali diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8- A/9 e l'imposta sui fabbricati rurali ad uso strumentale;

RICHIAMATI, quanto al D.L. 6 dicembre 2011 n. 201:

- il comma 6 che stabilisce l'aliquota di base nello 0,76 per cento, che i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7 che (con riferimento ora alle sole categorie catastali A/1-A/8- A/9) riduce l'aliquota per l'abitazione principale allo 0,4 per cento, lasciando facoltà ai comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

- il comma 9 che dà facoltà ai comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- il comma 9-bis, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- il comma 10 che stabilisce la detrazione per le abitazioni principali di categoria catastale A/1-A/8- A/9 in euro duecento, come per gli enti di edilizia residenziale pubblica, e consente ai comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

TENUTO CONTO del vincolo di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013;

VISTO l'art. 1 comma 380 della L. 228/2012, secondo cui dall'anno 2013 è riservato allo Stato il solo gettito IMU

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 23/01/2017 COMUNE DI MONTE DI MALO

corrispondente all'aliquota dello 0,76 per cento sugli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** e tenuto conto, tuttavia, che i comuni possono aumentare tale aliquota fino a 0,3 punti percentuali, trattenendo la relativa eccedenza;

VISTI i dati forniti dall'ufficio tributi sulle simulazioni del gettito IMU previsto per l'anno di imposta 2017;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTA la delibera di Consiglio n. 4 del 8.4.2016, con cui sono state approvate le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;

RITENUTO di confermare per l'anno 2017 le stesse aliquote stabilite per il 2016;

CONSIDERATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011;

ACQUISITI i pareri di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti: 11
Votanti: 11
Favorevoli: UNANIMITA'

DELIBERA

1) che le aliquote IMU per l'anno 2017 siano applicate nelle seguenti misure:

- Aliquota di Base 0,84 per cento
- Aliquota per fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" 0,76 per cento
- Aliquota per Aree edificabili 0,96 per cento

Solo qualora vengano istituite, per le abitazioni, le categorie catastali A/1-A/8- A/9:

- aliquota sull'abitazione principale: 0,40 per cento;
- detrazione sull'abitazione principale e relative pertinenze: Euro 200,00.

2) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 13-bis e 15 del D.L. 201/2011.

Con successiva separata votazione che dà il seguente risultato:

Presenti: 11
Votanti: 11
Favorevoli: UNANIMITA'

la presente deliberazione, considerata l'urgenza di darvi esecuzione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole

Monte di Malo, 18/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Agnese Cecchelerò

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole

Monte di Malo, 19/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Agnese Cecchelerò

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Mosè Squarzon

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Emanuela Zanrosso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale che copia della delibera viene affissa all'albo comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Monte di Malo, 02/02/2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Barbara Fracasso

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4. del D. Lgs. 267/00 il 23/01/2017.

Monte di Malo,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Barbara Fracasso

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Monte di Malo, 02/02/2017

IL FUNZIONARIO

Margherita Pezzelato